REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1974 del 22/11/2021

Seduta Num. 53

Questo lunedì 22 **del mese di** novembre

dell' anno 2021 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2060 del 18/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE

Oggetto: PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023. AUTORIZZAZIONI A PROROGARE IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Cristiano Annovi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare:

a) l'art. 6: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale".

Co.1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Co.2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Co. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

Co.6: le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 non possono assumere nuovo personale;

b) l'art. 6 ter: Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale.

Co.1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee

di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
Co. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
Co.3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
Co.4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
Co.5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
Co. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.

Visto l'art. 11 "Revisione della dotazione organica" della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 che dispone "*La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di*

funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi."

Vista la L.R. n. 25/2017 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" ed in particolare gli artt. 4 "interventi per il superamento del precariato" e 5 "vigenza delle graduatorie regionali" con la quale la Regione, sulla base delle disposizioni previste dal D.lgs. 75/2017 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ha avviato, nelle more dell'approvazione del Decreto di cui all'art. 6 ter del D.lgs. 165/2001, un percorso volto al consolidamento delle esperienze maturate in regione con rapporti di lavoro flessibile per far fronte all'evoluzione degli organici per effetto di cessazioni per quiescenza e al progressivo superamento del precariato nel rispetto dei limiti posti dalla capacità assunzionale, articolato in più azioni, in particolare:

- nel corso dell'esercizio 2018 prevedendo la stabilizzazione di precari in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 nonché scorrendo le graduatorie in corso di validità fino alla consistenza della capacità assunzionale ovvero a convertire da tempo determinato e indeterminato i Contratti di Formazione e lavoro in scadenza nel biennio 2018/2019;
- nel corso del triennio 2019/2021 prevedendo di pubblicare procedure concorsuali di categoria D e C con riserve per i collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;
- nel corso dell'esercizio 2020 prevedendo la stabilizzazione di precari che hanno maturato i requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 entro il 30/04/2020;
- nel corso dell'esercizio 2021 prevedendo la stabilizzazione di precari che hanno maturato i requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 entro il 31/12/2020;
- nel corso dell'esercizio 2022 programmando con propria deliberazione n. 1264/2021 la stabilizzazione di precari che hanno maturato i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 entro il 31/12/2021;

Visto il Decreto 8 maggio 2018, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/7/2018, "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", che individua le modalità con cui redigere il piano dei fabbisogni di personale, prevedendo, tra l'altro, di dare conto di quanto programmato e attuato nella precedente programmazione;

Vista la propria deliberazione n. 1264 del 2 agosto 2021 "PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E

ADEGUAMENTO DELLE MISURE ASSUNZIONALI 2021. APPROVAZIONE." che qui si intende integralmente richiamata, ed in particolare l'allegato B) "Piano occupazionale per il triennio 2021/2023 aggiornato al 1° luglio 2021";

Rilevato che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 e del contestuale adeguamento del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, risultano in scadenza il 31/12/2021 135 rapporti di lavoro a tempo determinato di cui:

- 44 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali ed assunti in applicazione della "CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" approvata con DGR 1039 del 29/06/2021 per completare le attività di ricostruzione del sisma 2012 e a questo fine assegnati a diverse strutture regionali; tali assunzioni sono integralmente finanziate dalla gestione commissariale;
- 21 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali assunti ed assegnati alle strutture dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al fine di accelerare gli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico di cui ai commi da 701 a 704 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 n. 178 e relativo D.P.C.M. di riparto, assunzioni integralmente finanziate dallo stato;
- 17 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali assunti per coprire posti in organico vacanti a causa di pensionamenti nel 2018 che maturano i requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 entro il 31/12/2021 e per i quali è stata programmata la stabilizzazione con propria deliberazione n. 1264/2021;
- 44 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali assunti per garantire la copertura di posti vacanti in organico dal 2019 in attesa di completare il piano dei fabbisogni di personale 2019/2021, per fare fronte agli effetti di "Quota 100" e delle cessazioni ad altro titolo nonché a supporto di progetti finanziati con fondi comunitari;

Evidenziato che:

- relativamente ai 44 dipendenti assunti per il completamento delle attività di ricostruzione del sisma 2021, il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" iscritto al Senato della Repubblica con numero D.D.L. 248/2021 prevede, all'art. 149, comma 3 lo stato d'emergenza che autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, anche in convenzione, è prorogato al 31/12/2022, proroga che consente di autorizzare, salvo conversione in legge del provvedimento

richiamato e rinnovo della convenzione richiamata, la proroga al 31/12/2022;

- relativamente ai 21 dipendenti assunti con contratto a tempo determinato per il potenziamento dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al fine di accelerare gli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico con D.L. 120/2021 è stato fissato come termine del finanziamento il 31/10/2023;
- relativamente ai 17 dipendenti che maturano i requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017 entro il 31/12/2021 e per i quali è stata programmata la stabilizzazione con DGR 1264/2021 sussistono le condizioni per prevedere la proroga del rapporto di lavoro fino al 28/2/2021 al fine di completare le procedure assunzionali sulla base della disciplina riprodotta nell'allegato A al presene provvedimento;
- per quanto attiene ai 44 dipendenti con contratto di lavoro in scadenza il 31/12/2021 risulta opportuno autorizzarne la proroga fino al termine massimo del 31/12/2022, previa richiesta da parte dei direttori competenti e compatibilmente con i limiti fissati dal CCCNL Funzioni Locali 2016/2018, al fine di:
    - permettere di garantire la continuità dei servizi in attesa del completamento delle procedure assunzionali programmate con il piano dei fabbisogni 2021/2023;
    - permettere di garantire continuità all'erogazione dei contributi in materia di IRAP anche per l'esercizio 2022;
    - permettere di integrare gli organici che dovranno prendere in carico le attività in materia di organismo intermedio che dal 1° gennaio 2022 verrà reinternalizzato in regione dopo il termine della delega assegnata alle province fino al 31/12/2021;

Dato atto il presente provvedimento non comporta maggiori spese rispetto a quanto programmato con la propria deliberazione n. 1264/2021 in quanto:

- la proroga di 44 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali assunti in applicazione della "CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" risulta finanziata dalla convenzione richiamata;
- la proroga di 21 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali assunti e assegnati alle strutture dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al fine di accelerare gli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico trova copertura finanziata ai sensi dei commi da 701 a 704 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 n. 178 e relativo DPCM di riparto con risorse prorogate fino al 31/10/2023 dal DL 120/2021;
- la proroga fino al 28/2/2022 di 15 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali che maturano i

requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 entro il 31/12/2021 già programmata con la propria deliberazione n. 1264/2021;

- la proroga fino al 28/2/2022 di ulteriori 2 unità di personale che maturano i requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 entro il 31/12/2021 e che trovano copertura dal maggior numero di pensionamenti maturati nel corso dell'esercizio 2021 da maggio a dicembre rispetto a quanto già programmato;
- l'eventuale proroga di 44 dipendenti, su richiesta dei direttori generali e di agenzia, per garantire la copertura di posti vacanti in organico in attesa di completare il piano dei fabbisogni di personale 2019/2021, trova copertura con le risorse liberate da maggiori pensionamenti acquisiti nel periodo maggio-dicembre 2021 rispetto a quanto programmato, dal ritardo accumulato dalle procedure assunzionali accumulate nel secondo semestre 2021 a causa delle normative covid in materia di espletamento della prove concorsuali in presenza, nonché dalle risorse risparmiate dalle reinternalizzazione delle attività in materia di organismi intermedi assegnate alle province fino al 31/12/2021;

Visto l'allegato A al presente provvedimento "DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE IDI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 75/2017" che, in continuità con l'analisi organizzativa e gli obiettivi fissati dalla DGR 1001/2019 e successive modificazioni, provvede a individuare le modalità con cui espletare le procedure di stabilizzazione dalla data di approvazione;

Rilevato che il presente provvedimento è improntato al rispetto dei seguenti principi e vincoli:

- il principio della neutralità finanziaria della dotazione organica;
- le limitazioni poste alle capacità assunzionali dell'ente per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
- il principio delle limitazioni delle spese per il personale con rapporti di lavoro flessibile;

Verificato che sono stati rispettati:

- l'obiettivo del pareggio di bilancio negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (art. 1, comma 475 L. 232/2016);
- i termini di trasmissione della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e) L. 208/2015);
- i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di invio dei relativi dati alla Banca Dati delle

Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, L. 196/2009 (art. 9, comma 1-quinques, D.L. 113/2016;

Dato inoltre atto che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 545, della L. n. 160/2019, dall'esercizio 2020, le Regioni non sono sottoposte al vincolo del 50% di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e non sono sottoposte ai vincoli puntuali ivi definiti;

Dato inoltre atto che non sono state avviate procedure di cui all'art. 33, del D. Lgs. n. 165/2001, non risultando situazioni di eccedenza o collocamento di personale in disponibilità;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni ed i criteri espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di autorizzare il Servizio Competente in materia di personale della Giunta Regionale di prorogare i seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato:
   - fino al 31/12/2022 - 44 dipendenti di categoria C e D classificati in diversi profili professionali assunti in applicazione della "CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" a condizione che sia prorogato lo stato d'emergenza della gestione commissariale previsto dall'art. 149, comma 3 del D.D.L. 248/2021 e sia sottoscritta la proroga della convenzione richiamata;
   - fino al 31/10/2023 - 21 dipendenti di categoria C e D di diversi profili professionali assunti e assegnati alle strutture dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al fine di accelerare gli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico di cui ai commi da 701 a 704 dell'art. 1, della Legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 n. 178 e relativo D.P.C.M. di riparto, assunzioni integralmente finanziate dallo stato;
   - fino al 28/02/2022 - 17 dipendenti di categoria C e D di diversi profili professionali assunti per coprire posti in organico vacanti a causa di pensionamenti nel 2018 che maturano i requisiti per la stabilizzazione ai sensi

dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 entro il 31/12/2021;

- fino e non oltre il 31/12/2022 ed entro i limiti previsti dal CCNL Funzioni locali, 44 dipendenti di categoria C e D assunti per garantire la copertura di posti vacanti in organico dal 2019 fatto salvo che ne sia avanzata richiesta motivata da parte dei direttori generali e da parte dei direttori di agenzia competenti;

2) di approvare l'allegato A "DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE IDI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017" che, in continuità con l'analisi organizzativa e gli obiettivi fissati dalla propria deliberazione n. 1001/2019 e successive modificazioni, provvede a individuare le modalità con cui espletare le procedure di stabilizzazione dalla data di approvazione;

3) di attestare che la Regione Emilia-Romagna ha rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica in materia di personale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;

4) di trasmettere il presente provvedimento al dipartimento della Funzione pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001.

ALLEGATO A
DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017

1.Premessa

La presente disciplina:

- è disposta in attuazione dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017 e dell'art. 4 della L.R. 25/2017;
- stabilisce modalità e procedure attuative per il superamento del precariato nell'Ente Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza agli indirizzi operativi indicati dalla Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*".

2. Destinatari, tipologie e fasi degli interventi straordinari e requisiti.

Gli interventi di cui al presente punto sono rivolti al personale non dirigenziale.

La stabilizzazione in una determinata categoria richiede il possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l'accesso all'impiego alle dipendenze della Regione in tale categoria.

Gli interventi vengono attuati mediante procedura di assunzione diretta rivolta ai soggetti assunti presso la Regione Emilia-Romagna o presso la Struttura commissariale di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della LR 25/2017, e precisamente:

- risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge;
- avere maturato entro il 31 dicembre 2021, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente, presso la Regione Emilia-Romagna e la Struttura commissariale;

Secondo quanto previsto al comma 13 dell'art.20 del D.Lgs. 75/2017, ai fini del possesso del requisito di avere maturato almeno tre anni di servizio di cui al comma 1 dell'art. 20 sopracitato, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale senza soluzione di continuità alla Regione Emilia-Romagna o alla struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

In merito al requisito relativo all'esperienza lavorativa utile ai fini della stabilizzazione il calcolo delle 36 mensilità viene effettuato prendendo a riferimento la durata commerciale di una mensilità pari a trenta giorni per un totale di 1080 giornate di calendario. I periodi non continuativi svolti nel lasso temporale di riferimento sono sommati.

Ai fini della valutazione dei periodi a tempo determinato svolti per il Commissario straordinario devono intendersi ammissibili solo i periodi svolti con assegnazioni alle strutture regionali con esclusione dei periodi lavorativi con assegnazione funzionale presso altri enti pubblici rientranti nel perimetro del cratere del sisma.

Relativamente alla categoria di inquadramento a tempo indeterminato, in applicazione del requisito di cui al punto 3.2.1.1 lettere b) e c) della circolare n.3/2017 soprarichiamata, si precisa che:

- l'inquadramento dei soggetti che abbiano maturato il requisito temporale esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo determinato sarà effettuato nella categoria e profilo corrispondenti a quelli previsti dalla procedura dalla quale il medesimo soggetto risulta essere stato reclutato;
- l'inquadramento dei soggetti che abbiano maturato il requisito temporale con diverse tipologie di contratto flessibile, sarà definito prendendo a riferimento categoria e profilo della procedura concorsuale in esito alla quale risultano essere stati reclutati a tempo determinato, con la precisazione che le attività svolte nell'ambito dei suddetti contratti siano riferite ad un livello di competenza non inferiore a quello richiesto dalla categoria di inquadramento.

3. Individuazione quali-quantitativa delle posizioni

La consistenza numerica delle posizioni da destinare alle iniziative per la stabilizzazione di cui all'art. 4 della LR 25/2017 scaturisce dalla ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso le procedure straordinarie di cui al precitato articolo. Il quantitativo numerico dei posti per ciascuna categoria, profilo e posizione lavorativa da porre a bando è fissato nei Piani triennali dei fabbisogni di personale.

4. Svolgimento delle procedure.

4.1 Avvio delle procedure di stabilizzazione.

Gli interventi straordinari sono espletati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e pari opportunità. Per la realizzazione delle iniziative di cui al paragrafo 2), l'Amministrazione provvede annualmente a pubblicare un avviso approvato con provvedimento del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti. In ciascun avviso saranno contenuti i posti disponibili sulla base di quanto previsto all'art. 3, i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle relative domande, le modalità di attuazione delle procedure di stabilizzazione, nonché di assunzione

Nell'avviso verrà fissato il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di stabilizzazione. Al fine di assicurare la massima celerità nello svolgimento delle procedure, potranno essere fissati tempi abbreviati per la presentazione delle domande rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per i concorsi, in ogni caso non inferiori a 15 giorni dalla pubblicazione dell'avvio della procedura.

4.2. Istruttoria e conclusione delle procedure

A seguito della pubblicazione degli avvisi rivolti ai soggetti di cui al paragrafo 2), il Servizio competente procederà d'ufficio all'istruttoria delle domande pervenute e alla verifica dei requisiti richiesti sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio competente, a conclusione delle istruttorie per i singoli avvisi adotta l'atto di ammissione all'assunzione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di esclusione dei soggetti che ne risulteranno privi.

5. Procedure di assunzione ed assegnazione.

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria e profilo in esito all’applicazione dei criteri precisati al punto 2) della presente procedura.

L'assegnazione avverrà sulla base dei fabbisogni previsti dal vigente Piano Triennale dei Fabbisogni nel rispetto della professionalità maturata con priorità per la collocazione nelle strutture presso cui è stato maturato il requisito.
Ai soggetti assunti, tramite la presente procedura di assunzione diretta, si applica la normativa contrattuale che regola le assunzioni a tempo indeterminato negli organici della Regione.

Il trattamento economico che compete al personale assunto in esito alla procedura di stabilizzazione è quello spettante in base al CCNL Funzioni Locali vigente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

6. Termine del procedimento
I termini di conclusione del procedimento verranno fissati dal Responsabile del Servizio competente in materia di acquisizione di personale. Il provvedimento conclusivo di approvazione dei soggetti aventi diritto all’assunzione dovrà essere adottato entro il termine massimo di mesi sei, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il termine del procedimento sarà comunicato ai soggetti che presenteranno istanza di partecipazione e potrà essere motivatamente prorogato.

7. Norma di rinvio
Per quanto non disciplinato nel presente allegato, si rinvia a quanto disposto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristiano Annovi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2060

IN FEDE

Cristiano Annovi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2060

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi